



# Comune di Marciana

Provincia di Livorno

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 16/01/2021

Assunto il giorno SEDICI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILA dal Sindaco.

**Oggetto:**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI MARCIANA, QUALE MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 16/01/2021 al 16/01/2021 .

## IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 marzo 2021 lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

**Visto** il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

**Vista** la nota del Ministero della Salute "COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

**Rilevato** che in data 16 gennaio 2021, attraverso il portale internet del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva messo a disposizione da Regione Toscana e dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria regionale, questo Ente è venuto a conoscenza di un caso di positività da COVID-19 relativo ad un soggetto frequentante la Classe II A della Scuola Secondaria di primo grado di Marciana;

**Ritenuto** che, pur in assenza di indicazioni specifiche da parte del Servizio Sanitario locale, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, sia doveroso adottare le massime misure cautelative possibili;

**Rilevato** che le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Marciana sono situate all'interno dello stesso plesso e, pertanto, ritenuto necessario procedere alla sospensione temporanea e precauzionale delle attività didattiche in presenza per tutte le predette scuole, a partire dal giorno 18 e fino al 23 gennaio 2021 compreso, al fine di consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento necessari al contenimento della diffusione del virus, così come concordato con il Dirigente Scolastico;

**Atteso** che questo Ente provvederà alla sanificazione del plesso scolastico di Marciana, al fine di attuare ogni misura di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 quanto più tempestiva possibile;

**Considerato**, pertanto, che allo stato attuale sussiste l'urgenza di intervenire con un provvedimento di massima cautela con l'obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione;

**Visti** gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, ed all'art. 50,

comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**Ritenuto** che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio,

### **ORDINA**

la sospensione temporanea, a scopo cautelativo, delle attività didattiche in presenza per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado situate nel plesso scolastico di Marciana, a partire dal giorno 18 gennaio e fino al giorno 23 gennaio 2021 compreso;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia, sino a nuova disposizione e/o revoca.

che la presente Ordinanza, venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di conseguenza:

- alla Prefettura di Livorno;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Marciana Marina;
- all'Istituto Comprensivo Statale G. Giusti;

### **FA OBBLIGO**

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

f.to IL SINDACO  
Dott. Barbi Simone